

COMUNE DI BORGIO TICINO

Provincia di Novara
UFFICIO TECNICO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO
2014**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 DESCRIZIONE

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

Art. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 5 PAGAMENTI

Art. 6 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 PREZZI DEI MATERIALI ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

Art. 8 CONDIZIONI DELL'APPALTO

Art. 9 ECCEZIONI ELL'APPALTATORE

Art. 10 CAUZIONI

Art. 11 SUBAPPALTO

Art. 12 CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Art. 13 TECNICO RESPONSABILE

Art. 14 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Art. 15 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 16 ATTI CONTABILI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 17 VALUTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA –
CONDIZIONI GENERALI

Art. 18 ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 19 PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

Art. 20 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Art. 21 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 22 SICUREZZA

Art. 23 COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 24 ANTICIPATA CONSEGNA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 25 CONTROVERSIE

Art. 26 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

ART. 27 SPESE

ART. 28 STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

ART. 29 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 30 ESECUZIONE D'UFFICIO – RESCSSIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 ISPEZIONI E VERIFICHE

ART. 32 PENALITÀ

ART. 33 COSTITUZIONE IN MORA

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio per l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Borgo Ticino, compresi gli impianti che nel corso dell'appalto verranno realizzati dal Comune stesso o quando realizzati da terzi venissero presi in carico nel patrimonio Comunale, per un periodo di 1 (uno) anni e potrà essere rinnovato, ai sensi degli artt. 29 e 57 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ad insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale per ulteriori 1 anni.

La consistenza iniziale delle lampade poste a base del presente appalto è di circa n. 500, di vario wattaggio. Sono alimentati da linee aeree (talvolta costituite da cavo nudo) o interrate.

Gli impianti sono stati realizzati in varie epoche e con tecnologie diverse. Essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali, contenuti in apposite custodie installate dal Comune stesso.

All'atto della consegna degli impianti alla ditta appaltatrice del servizio, sarà redatto in doppio originale apposito verbale di consistenza che potrà modificare in più od in meno la quantità suddetta, dal quale saranno desumibili il numero di organi illuminanti, il loro tipo, il numero di lampade, il loro tipo e la potenza assorbita, il tipo di sostegno ed il numero di ciascuno di essi.

Eventuali aumenti o diminuzioni alla consistenza iniziale degli impianti che si verificheranno nel corso della gestione, dovranno essere autorizzati dal Comune; le variazioni saranno oggetto di appositi verbali, e le variazioni di consistenza avranno effetto sul canone dal 1° gennaio dell'anno successivo alla avvenuta variazione.

ART. 2

DESCRIZIONE

Le prestazioni richieste si descrivono di seguito distinte per tipologia:

A – SERVIZIO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI:

comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni, con materiali a carico dell'appaltatore:

- taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule fotoelettriche;
- regolazione periodica e lubrificazione degli apparecchi ad orologeria installati nelle cabine di alimentazione degli impianti funzionanti in maniera differenziata dopo la mezza notte;
- ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;
- verifica periodica dei quadri suddetti e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;
- verifica periodica, minimo una volta ogni due mesi, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l'isolamento delle apparecchiature elettriche, l'isolamento dei cavi e l'efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
- controllo periodico del fattore di potenza ($\cos.\varnothing$) inteso ad assicurarsi che esso sia contenuto nei limiti imposti dall'ENEL;
- assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, all'ENEL nonché a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;

verifica quotidiana degli impianti, diurna e notturna, per l'accertamento della funzionalità ed individuazione di eventuali anomalie;

servizio di pronto intervento H 24; in caso di disservizio dell'impianto o per eliminare situazioni di pericolo, l'impresa ha l'obbligo del ripristino immediato anche nei giorni festivi;

censimento di tutti i centri luminosi esistenti mediante apposizione di etichetta autoadesiva riportante il numero progressivo del centro luminoso;

spegnimento e successiva accensione di intere linee e/o singoli punti luce in casi manifestazioni e o eventi patrocinati dall'Amministrazione Comunale per un massimo di n. 12 interventi annui;

montaggio e smontaggio luminarie natalizie e manutenzione delle stesse secondo le modalità e i tempi indicati dall'Amministrazione Comunale. Il materiale occorrente sarà fornito dalla stessa Amministrazione.

B – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA:

comprende l'insieme delle sotto elencate prestazioni e forniture, con materiali a carico dell'appaltatore, il quale prende atto dello stato attuale dell'impianto e dell'onere eventualmente necessario ad eseguire il servizio stesso:

sostituzione delle lampade esaurite o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore);

sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada - cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 50 e quant'altro necessario per rendere l'impianto perfettamente funzionante in ogni sua parte;

pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, dei corpi illuminanti sia interna che esterna;

pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.;

pitturazione, almeno una volta nella durata del contratto, di tutti i pali e bracci di sostegno e dei candelabri con l'adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la conservazione e la staticità, con riguardo particolare alle opere di consolidamento delle basi soggette a forme di marciscenze con placcaggi metallici, pitturazioni protettive, isolamenti con asfalto e quanto altro segnalato e ritenuto opportuno dalla d.l.;

tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali e delle aree pubbliche in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti tra questi e le linee elettriche ed infine dovrà provvedere alla verniciatura dei sostegni a richiesta dell'Amministrazione;

manutenzione in turno continuo di reperibilità, a mezzo telefono, di un incaricato dell'appaltatore finalizzata all'accertamento di efficienza dell'impianto con consequenziali urgenti interventi atti ad assicurarne la funzionalità in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo;

per il Pronto Intervento l'impresa dovrà mettere a disposizione, per l'intero periodo contrattuale, un numero cui far confluire le segnalazioni di guasto; l'impresa comunicherà al Comune entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori gli estremi del numero attivato; gli oneri di detta reperibilità sono a carico dell'impresa appaltatrice;

restituzione, mediante apposita relazione con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi agli interventi nonché al consumo dei materiali avutisi sia su richiesta che su normale esercizio di quanto previsto a carico dell'appaltatore.

C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

comprende l'esecuzione delle sotto elencate prestazioni e forniture, con materiali a carico dell'appaltante:

□ sostituzione con punti luce della stessa tipologia in caso di deterioramento o danneggiamento degli stessi, per fatti e circostanze non imputabili alla normale usura ed all'appaltatore - atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, movimenti tellurici, frane, inondazioni, furti, etc. - di sostegni, blocchi di fondazione, armature e corpi illuminanti, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti costituenti gli impianti a partire dal punto di alimentazione ENEL, ad eccezione delle lampade - compreso ogni onere e spesa per il conferimento in discarica o nei siti indicati dalla d.l. delle parti dismesse;

□ tutto quanto sopra se causato da fatti imputabili ad altri operatori (erogatori di pubblici servizi quali Telecom, Enel, EnelGas ecc.) ed accertati dall'appaltatore; in questo caso vi è l'obbligo di intervento da parte dell'appaltatore per il ripristino della rete, ma le relative spese dovranno essere imputate direttamente alla società che ne ha causato il guasto.

Nell'esercizio della manutenzione Straordinaria verranno liquidate all'appaltatore, previo preventivo, le sole spese di fornitura del materiale i cui prezzi applicati saranno quelli di cui all'allegato ELENCO PREZZI decurtati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in fase di gara.

L'impresa appaltatrice a fronte del corrispettivo, di cui al successivo art. 7, si impegna inoltre ad effettuare le seguenti prestazioni:

D – VERIFICA DELL'IMPIANTO:

L'impresa provvederà alla verifica dell'intero impianto, effettuando le relative misurazioni di terra nel rispetto delle leggi vigenti. Inoltre, procederà alla redazione, a propria cura e spese, di tutte le pratiche relative agli impianti di che trattasi presso gli Enti competenti. La ditta aggiudicataria si assume la responsabilità in merito ai controlli, sia sotto il profilo di rispondenza alle normative vigenti, sia per quanto attiene la periodicità dei controlli; resta a carico dell'Amministrazione il solo pagamento di diritti per tasse annue agli Enti di cui sopra, mentre è a carico della ditta aggiudicataria ogni forma di assistenza per le visite di controllo effettuate dal Comune e dagli Enti competenti preposti.

L'appaltatore, accertata l'incompatibilità alle norme di legge di uno degli impianti, deve darne comunicazione all'Ente. In uno con la comunicazione, deve indicare, attraverso una dettagliata relazione tecnica descrittiva, quali opere debbono essere eseguite affinché l'impianto rientri nel rispetto delle norme di legge vigenti. Detta relazione dovrà essere di base per l'affidamento dei lavori a relativa ditta avente i requisiti di legge, da scegliere secondo le modalità che l'Amministrazione riterrà opportuno ai sensi di legge. Ciò, a condizione che i lavori da farsi non rientrino nei punti 1,2,3, e 4 del presente articolo.

Non si riterranno compensati dal canone di cui al successivo art. 7 i seguenti lavori di carattere straordinario:

- 1) sostituzione dei materiali a seguito della revisione generale dell'impianto e i lavori consistenti nella possibile eliminazione degli impianti promiscui con l'ENEL;
- 2) le riparazioni a carattere straordinario e le sostituzioni delle linee e dei sostegni;
- 3) i cambi di lampade e le riparazioni o sostituzioni di altre parti dell'impianto danneggiato o mancanti a seguito di atti vandalici o di calamità naturali;
- 4) spostamenti di impianti od apparecchi avvenuti su esplicita richiesta del Comune.

Nei casi previsti dai precedenti quattro punti, l'UTC predisporrà gli atti di determinazione e/o deliberativi. L'impresa appaltatrice si impegnerà sin da ora ad eseguire i lavori ricevendo in compenso il rimborso dei soli materiali impiegati, al prezzo di listino in vigore nell'anno in questione, listino depositato a cura dell'impresa stessa all'inizio della consegna. Il listino prezzi dovrà essere quello delle aziende scelte dall'UTC.

Art. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di consegna risultante da apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per il Comune e l'altro per l'impresa.

La consegna degli impianti avverrà, mediante la sottoscrizione di apposito verbale, entro cinque giorni dalla stipula del contratto d'appalto. La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Al termine del presente appalto l'Impresa riconsegnerà al Comune l'impianto in buone condizioni di esercizio, tenuto conto dei normali deperimenti d'uso. Il Comune si riserva la facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, e nei modi che riterrà opportuno, l'aumento e la diminuzione della consistenza dell'impianto, senza che l'impresa possa sollevare, in virtù di ciò, alcuna eccezione.

Art. 4

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta è fissato in € 18.000,00, I.V.A. esclusa, da sottoporre a ribasso d'asta.

Il prezzo offerto, da ritenersi a corpo e onnicomprensivo, resterà fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.

Il pagamento del canone avverrà a rate bimestrali posticipate.

L'importo complessivo per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione previsti nel presente capitolato, ammonta ad € 18.000,00, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza, così determinato:

Numero punti luce	Costo medio annuo per punto luce	Anni	Importo complessivo
500	36	1	Euro 18.000,00

L'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'intero periodo del servizio, è stato stimato in Euro 720,00.

Il canone annuale definitivo sarà quello risultante dal numero di punti luce rilevati e il costo medio annuo a punto luce al netto del ribasso offerto in sede di gara sul prezzo base escluso gli oneri per la sicurezza.

ART. 5

PAGAMENTI

La fatturazione del canone avverrà con periodicità bimestrale.

All'appaltatore spetterà l'importo del canone determinato dall'importo a base d'asta al netto del ribasso più l'I.V.A.

In tale canone sono compresi: il servizio di pronto intervento e sorveglianza, le prestazioni e le forniture relative all'esercizio degli impianti ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria (art.2 lettere A, B e C – D). Le liquidazioni saranno disposte dall'Ufficio Tecnico che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le liquidazioni dei certificati di pagamento dei canoni saranno effettuate entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria e saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed alla verifica da parte del Comune della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali del dipendente (D.U.R.C.). Copia

della documentazione dovrà essere depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico.

Art. 6

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A - ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Le comunicazioni del Comune inerenti le prestazioni oggetto della presente convenzione devono essere trasmesse alla ditta sia verbalmente che per iscritto dal Responsabile del Servizio.

L'appaltatore, inoltre, ha l'obbligo di redigere ogni mese il rapporto giornaliero nel quale saranno annotate tutte le anomalie degli impianti e la loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale dell'Ufficio Tecnico.

In calce al rapporto il personale dell'Ufficio Tecnico apporrà la firma di accettazione.

Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, il rapporto dovrà anche contenere l'espressa indicazione della causa dell'anomalia, affinché l'intervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i tempi necessari per l'esecuzione. Eseguite le riparazioni necessarie alla eliminazione della anomalie segnalate, l'appaltatore restituirà una copia del rapporto con una breve relazione dalla quale deve risultare la perfetta esecuzione dei lavori effettuati. Il tutto sarà conservato agli atti dell'U.T.C.

Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all'appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax e mail presso il quale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior compenso.

Per quanto concerne i termini d'inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie:

- a) lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno, tali lavori devono considerarsi di somma urgenza ovvero di concreto pericolo a persone e/o cose;
- b) lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati dal personale dell'Ufficio Tecnico, devono essere iniziati entro le 24 ore successive alla comunicazione;
- c) lavori ordinari: sono quelli che vengono segnalati dal personale dell'Ufficio Tecnico, devono essere iniziati entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione;
- d) lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l'appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all'U.T.C. per i controlli del caso.
- e) lavori di manutenzione straordinaria: i tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria saranno concordati di volta in volta con la d.l. e saranno riportati in verbale;

L'esecuzione dei lavori di carattere straordinario sarà, in linea di massima, vincolata alle relative descrizioni progettuali.

Tuttavia, l'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportarvi varianti, aggiunte e soppressione di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle opere eseguite, ai prezzi contrattuali.

L'appaltatore non potrà introdurre varianti alle singole perizie senza il consenso scritto del Comune.

Le parti possono convenire che l'avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l'incolumità e la salute pubblica.

Qualora l'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni inadempienza oggetto di contestazione, sarà applicata una penale di €. 50,00. Dopo la terza inadempienza il contratto si intende risolto di diritto, previa contestazione scritta.

In tal caso l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Nel caso che l'appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha l'obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per l'esecuzione dell'intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.

B - AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI

Nelle strade non interamente servite dalla pubblica illuminazione, per nuovi insediamenti abitativi l'Amministrazione potrà affidare sia all'appaltatore che ad altri soggetti nel rispetto della normativa sui lavori pubblici l'estensione dell'impianto ivi esistente. I costi derivanti dal maggior numero di lampade che si aggiungeranno al servizio in questione saranno computati, a far data dal verbale di consegna, in base al costo unitario di ogni punto luce come determinato all'art. 4 e proporzionalmente ai mesi di servizio rimanenti (costo a punto luce/30 mesi x mesi rimanenti).

C - ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE LAMPADE

Le lampade dovranno accendersi mezz'ora dopo il tramonto del sole e spegnersi mezz'ora prima dell'alba. Per gli impianti a funzionamento differenziato, le lampade da disattivare dovranno spegnersi alla mezza notte. Sarà occasionalmente ammessa una tolleranza massima di quindici minuti. L'appaltatore dovrà quindi avere particolare cura per garantire l'efficienza e la perfetta regolazione delle apparecchiature di cui all'art. 2, comma A, lettere a) e b).

L'accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sarà ammessa solo per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.

Per ogni inadempienza accertata da personale di questa Amministrazione, unitamente alla contestazione, sarà applicata una penale di €. 100,00. Per reiterate e accertate violazioni della presente disposizione si procederà alla rescissione del contratto nei modi di legge.

Art. 7

PREZZI DEI MATERIALI ED EVENTUALI NUOVI PREZZI

I prezzi dei materiali e dei componenti degli impianti sono quelli in vigore nell'anno in questione, riportati nel listino depositato a cura dell'impresa stessa all'inizio della consegna. Il listino prezzi dovrà essere quello delle aziende scelte dall'U.T.C..

Qualora sia richiesta la formulazione di prezzi per componenti non presenti nell'elenco, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste. I prezzi non dovranno prevedere compensi per mano d'opera o per nolo di attrezzature o di mezzi, in quanto sono oneri già remunerati col canone di manutenzione, ma bensì riguarderanno la sola fornitura del materiale occorrente. I nuovi prezzi, accettati dall'appaltatore ed approvati dall'Amministrazione, costituiranno anch'essi prezzi di contratto e saranno aggiunti all'elenco.

Art. 8

CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato d'uso;
- di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.

Per le opere straordinarie non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile; pertanto, il Comune si riserva la facoltà rimessa al suo libero apprezzamento di affidare l'esecuzione dei lavori della stessa natura ad altri imprenditori.

L'appaltatore si impegna espressamente di stabilire cordiali rapporti di collaborazione con questi ultimi, evitando ogni interferenza e sovrapposizione di attività consentendo loro l'accesso alla zona dei lavori per tutto il tempo occorrente, senza pretendere compensi od indennità di sorta.

Art. 9

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportassero oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 10

CAUZIONI

La ditta partecipante all'appalto, unitamente ai documenti che saranno richiesti a corredo dell'offerta, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto. La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla procedura d'appalto e del risarcimento dei danni che possono derivare all'amministrazione dall'inadempimento. La cauzione, se prestata sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto. Agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

Al momento della stipulazione del contratto deve presentarsi la cauzione definitiva la quale dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 113 del del D.L.vo n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i..

La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del

rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l'Appaltante potrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istituto assicurativo, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio con massimali non inferiori ad € 1.000.000,00 per danni a persone e per ciascuna persona, € 500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. La polizza, da prodursi dall'aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l'intera durata del contratto.

L'appaltatore è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.

Art. 11

SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lvo n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente e comunque non oltre il 30%.

Nel caso di subappalto è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

Non è ammesso il subappalto qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto in sede di offerta.

Non sono considerati subappalti le commesse date dall'impresa per la fornitura di materiali.

Art. 12

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

L'appaltatore prenderà in consegna gli impianti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel funzionamento, ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da apportare agli impianti. Eventuali interventi migliorativi segnalati dall'appaltatore e riconosciuti validi dall'Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati, con determinazione del responsabile dell'Ufficio. Essi saranno

liquidati alle condizioni e con le modalità degli interventi di manutenzione straordinaria. All'atto della consegna e prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore, assistito dal tecnico responsabile, redigerà un verbale di consistenza degli impianti nel quale dovranno essere riportati anche i punti luce di appartenenza ENEL a tale data.

L'appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto di appalto l'esercizio e la manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti che venissero realizzati dall'Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione.

Art. 13

TECNICO RESPONSABILE

Il tecnico comunale responsabile del servizio in oggetto, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza è il Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune, ovvero suo delegato, il quale prenderà l'iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché il servizio, a cui è preposto, sia eseguito in piena conformità col presente capitolato, con le opportune specifiche tecniche e con il contratto.

Art. 14

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Art. 15

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte di materiali da installare con maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli interventi di riparazione e di tanto dovrà consentire opportune verifiche ed accertamenti da parte dell'U.T.C..

I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono riportare il marchio I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale e/o comunitaria.

Per tutte le sostituzioni di parti o componenti l'appaltatore è obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia più reperibile sul mercato, avrà cura di procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio

risponda dal punto di vista estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovrà essere espressamente approvato dall'Appaltante.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI., CNR, CEI nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio della direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo.

Art. 16

ATTI CONTABILI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento della corretta esecuzione del servizio nonché

della esecuzione di eventuali lavori e somministrazioni relativi alla manutenzione straordinaria sono i seguenti:

a) il registro dei rapporti giornalieri;

b) il registro delle disposizioni di servizio per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Tali documenti dovranno essere esibiti previa richiesta dell'Amministrazione.

Art. 17

VALUTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi di cui all'ELenco allegato al contratto ed oggetto di offerta, sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti. L'esecuzione del servizio dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in

opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Art. 18

ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- il rispetto del piano di sicurezza redatto dal committente ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- la pulizia del cantiere;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- la stipula di una polizza assicurativa, per l'intera durata dell'appalto, a garanzia dei rischi di responsabilità civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall'esecuzione del servizio, con massimali non inferiori a: € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per danni a persone e per ciascuna persona, € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per danni a cose anche se appartenenti a più persone e per danni ad animali. La polizza dovrà essere depositata presso il Comune e menzionata nel contratto d'appalto.

L'appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di Borgo Ticino, dotato di recapito telefonico, fax ed email presso il quale l'Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.

Art. 19

PERSONALE IMPIEGATO DALL'APPALTATORE

Il personale destinato alla gestione del servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

All'atto della consegna dell'impianto, e comunque prima della fase di esercizio, al fine di ottemperare all'espletamento dei lavori immediati e urgenti, l'appaltatore dovrà

consegnare all'amministrazione una scheda aziendale nella quale dovrà essere tra l'altro precisato:

- il domicilio della ditta completa di numeri di telefono;
- il domicilio del responsabile nella/e squadra/e operativa/e completa di recapito anagrafico e telefonico, i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa;
- elenco dei mezzi e delle attrezzature con i relativi numeri identificativi di cui dispone per l'esecuzione del servizio.

La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'Ufficio Tecnico.

Art. 20

LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi in quanto compresi nel canone del servizio.

Art. 21

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna e sino alla fine della durata del servizio. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere il servizio e/o a recedere il contratto.

Art. 22

SICUREZZA

L'impresa, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà il servizio di cui al presente capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività che dovrà essere svolta, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'impresa dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività e/o operazioni di lavoro oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante fornirà all'impresa aggiudicataria le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui l'impresa è destinata ad operare ed in relazione all'attività oggetto di ordinativo, ciò per consentire alla stessa l'adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere.

L'impresa si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione dei lavori. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio l'impresa dovrà trasmettere al Servizio Tecnico, il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 ed il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza).

La stazione appaltante e l'impresa dovranno attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 23

COLLAUDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria entro cinque giorni dall'ultimazione, dovrà procedersi ad accertarne la regolare esecuzione. A compimento delle operazioni verrà redatto apposito verbale di accertamento e collaudo da parte del Tecnico Responsabile della Stazione appaltante in contraddittorio con l'appaltatore. Fino alla data di sottoscrizione del verbale di accertamento restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del verbale di accertamento e collaudo ha luogo l'accettazione delle opere da parte dell'Appaltante.

Art. 24

ANTICIPATA CONSEGNA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Avvenuta l'ultimazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria, la stazione Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse. In caso di anticipata consegna delle opere l'Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 25

CONTROVERSIE

Qualora, a seguito di controversie e/o eccezioni avanzate dall'appaltatore, l'importo economico del servizio dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire un relazione riservata del tecnico responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Appaltante e dall'Appaltatore.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, non potranno essere demandate alla competenza arbitrale, per cui è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di contenzioso.

Art. 26

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante, tutti i documenti richiesti alla ditta

aggiudicataria con il bando di gara, tutti prodotti in copia originale attestanti i requisiti prodotti in sede di gara secondo la normativa vigente, nonché l'offerta presentata dalla stessa.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme di cui al presente capitolato e per quanto non in opposizione ad esse, anche:

- Dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni - Ministero dei lavori pubblici - Decreto 19 aprile 2000, n. 145;

- Dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- Dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» - d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'appaltatore si intende, inoltre, obbligato all'osservanza:

a) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni.

b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto con particolare riferimento alle leggi antimafia 13/9/1982, n., 936 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le parti si impegnano, comunque, all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio, delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme CNR, C.E.I, U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate).

ART. 27

SPESE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto atto, specie quelle per diritti, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa, giusto art. 34 comma 35 della Legge 17.12.2012 n. 221 e s.m.i.

ART. 28

STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ossia dopo l'avvenuto accertamento del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e comunque non oltre 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 e 12 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., la sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo dopo trenta giorni dalla comunicazione dell'esito ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione.

Se l'appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall'Amministrazione e non concorrano giusti motivi da essere valutati dall'Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.

ART. 29

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Comunale concede gratuitamente all'appaltatore l'uso temporaneo del suolo pubblico per le attrezzature, i materiali e la mano d'opera necessari per l'esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato, nei limiti di tempo strettamente necessario

alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Locale per la sicurezza del traffico e degli operatori.

ART. 30

ESECUZIONE D'UFFICIO – RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile:

- Quando l'appaltatore si rifiuta di procedere alla sostituzione dei materiali giudicati non idonei dall'Ente appaltante oppure si rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dal personale dell'UTC preposto al servizio;
- Quando l'impresa compia due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale:
 1. irreperibilità;
 2. mancato intervento nel luogo indicato;
 3. inadempienza.

ART. 31

ISPEZIONI E VERIFICHE

Le parti, a mezzo dei propri incaricati, in contraddittorio tra loro, possono in qualsiasi momento procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni pattuite nel presente capitolato.

ART. 32

PENALITÀ

Qualora la ditta non effettui le attività previste nel precedente articolo 2, salvo imprevisti da verificare con il tecnico del Comune, sarà penalizzata con una ammenda di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, somme che saranno decurtate dal rateo di canone in pagamento alla fine del bimestre in cui si verifica l'inadempienza.

Qualora siano accumulati oltre 10 giorni di ritardo nell'arco dell'anno, si procederà alla rescissione del contratto nelle forme di cui al precedente articolo 30.

ART. 33

COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.